

Modificazioni del nome e del cognome

Il cambiamento di cognome di un cittadino può avvenire a seguito di sua istanza o può essere un adempimento obbligatorio derivante da specifiche fattispecie. In ogni caso tutti i figli che avevano derivato dal genitore il loro cognome dovranno subire identico mutamento, non solo nel caso in cui il figlio derivi il cognome dal padre, ma anche laddove il cognome derivi dalla madre. In merito alla posizione del figlio occorre distinguere:

- figlio minore di età: non ha strumenti a disposizione per far valere una volontà diversa e dovrà accettare il cognome che gli spetta secondo la legge
- figlio maggiore di età: ha un anno di tempo per manifestare e imporre una scelta diversa

Autorità competente: tutte le variazioni di cognome, sia come cambiamento dello stesso che come aggiunta di altro cognome, sono di competenza della Prefettura, unica autorità chiamata ad occuparsi di tutte le variazioni anche in materia di nome

Motivazioni esemplificative: cognome ridicolo, vergognoso, rivelante origini naturali, aggiunta del cognome materno a quello paterno, considerate in modo favorevole a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 61 del 2006

Individuazione Prefettura competente: Prefettura della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'Ufficio dello Stato Civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Se il richiedente non ha mai avuto residenza in Italia perché nato all'estero, competente sarà il Prefetto della Provincia in cui è situato il Comune di iscrizione all'Aire dell'interessato.

Procedimento: L'istante deve rivolgersi al Prefetto competente, esponendo nella domanda le ragioni a fondamento della sua richiesta, ed indicando le variazioni che si desiderano apportare, con il divieto di attribuire cognomi di importanza storica o di famiglie illustri e conosciute nel luogo di residenza del richiedente.

Viene disposto, con decreto prefettizio, l'obbligo per il richiedente di far affiggere, per 30 giorni, il sunto della domanda all'albo pretorio del Comune di residenza e di quello di nascita; se disposto, l'onere a carico del richiedente di notificare il sunto della domanda ai soggetti interessati al cambiamento del cognome del richiedente, così da essere messi in condizione di presentare ricorso.

La domanda di cambiamento del nome o del cognome relativa ai minori, se presentata da uno solo dei genitori, deve essere accompagnata da dichiarazione di assenso dell'altro, salvo che quest'ultimo sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, o la domanda sia motivata da peculiari e comprovate circostanze familiari, tali da arrecare pregiudizio al minore

Gli altri soggetti interessati possono presentare opposizioni nel termine di 30 giorni dall'affissione o dalla notifica, che saranno notificate al Prefetto.

Il richiedente deve inoltre presentare attestazione relativa all'affissione e relata delle

notifiche disposte.

Decisione: Il Prefetto adotterà la decisione finale sulla domanda con decreto, che dovrà essere notificato all'interessato il quale, qualora vi fossero state delle opposizioni, dovrà a sua volta notificarlo agli opposenti.

Costi: Esenzione fiscale in tutti i casi di variazione del nome e del cognome perché ridicolo o vergognoso o denotante origine naturale; imposta di bollo in tutte le altre ipotesi

Efficacia: Il decreto deve essere trascritto e l'intera procedura è ad istanza di parte, con la conseguenza che dovrà essere l'interessato a richiedere la trascrizione ed annotazione e che tale diritto non è soggetto a termine o decadenza

Riferimenti legislativi: Titolo X dPR 396/2000 come modificato dal dPR 54/2012

Modifica nome e cognome Istruzioni ministeriali

Circolare ministeriale n 14 del 2012

Prefettura competente: la scelta della Prefettura alla quale presentare l'istanza è demandata al richiedente, che può scegliere tra la prefettura del luogo di residenza o del luogo dove risulta registrato l'atto di nascita.

L'istante non ha un diritto soggettivo al cambiamento del nome e/o del cognome, trattandosi sempre di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa. E' necessaria una attenta valutazione delle motivazioni, delle argomentazioni addotte, di eventuali interessi di terzi o di pubblico interesse che possano indurre a respingere la domanda. Il Prefetto deve tenere in considerazione sia l'interesse privatistico del soggetto in termini di diritto all'identità personale che l'interesse pubblicistico alla minor mutabilità del cognome e alla sua stabilità nel tempo.

Esiti del procedimento:

- domanda non meritevole di accoglimento:
 - scambio di comunicazioni con l'interessato per controdeduzioni
 - atto di diniego
- istanza accoglibile:
 - decreto per l'affissione del sunto della domanda
 - valutazione delle eventuali opposizioni
 - provvedimento finale di accoglimento o diniego
- istanza accoglibile conclusa con diniego:
 - ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla

notifica

L'ipotesi più ricorrente riguarda l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, valutata favorevolmente dalla Corte Costituzionale con sentenza n 61/2006; diversa l'ipotesi della sostituzione del cognome paterno con quello materno, in quanto comporta l'eliminazione di un elemento distintivo e deve essere sostenuta da motivazioni particolarmente rilevanti.

Modificazione del cognome in seguito alla concessione della cittadinanza: competenza del Prefetto alla richiesta del neo cittadino di ripristinare il cognome originario

Modificazione del cognome delle cittadine dei Paesi dell'Est: è competente il Prefetto nelle ipotesi in cui, al momento dell'acquisto della cittadinanza, viene imposto il cognome di nascita, abbandonato per assumere quello del coniuge al momento del matrimonio; l'esigenza dell'interessata è quella di mantenere il cognome del coniuge in quanto divenuto elemento distintivo della propria personalità.

Errore riportato nella documentazione di nascita dell'interessato: non si tratta di procedimento di cambiamento nome/cognome, ma di ipotesi di correzione ex art 98 DPR 396/2000

In caso di provvedimento di cambiamento cognome proveniente dall'estero, bisogna distinguere:

- se l'atto dall'estero è un atto di un'autorità amministrativa, è necessaria una nuova procedura di cambiamento di cognome in Italia
- se l'atto dall'estero è un provvedimento giurisdizionale, sarà riconosciuto efficace ai sensi degli artt 64, 65, 66 della legge 218 del 1995

Cognome e nome a seguito di concessione della cittadinanza

Il diritto al nome e al cognome, ricompresi tra i diritti della personalità, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto ai sensi della legge 218 del 1995.

La Convenzione di Monaco del 1980 espressamente stabilisce che i cognomi e i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è cittadino. In caso di cambiamento di nazionalità viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità.

Pertanto anche le modifiche di generalità dello straniero devono essere riconosciute come pienamente efficaci senza entrare nel merito di quanto disposto dalla normativa straniera, con l'unico limite del rispetto dell'ordine pubblico.

L'applicazione di questi principi, in particolare di quelli della Convenzione di Monaco

del 1980, comportava di frequente la modifica del cognome a seguito della concessione della cittadinanza italiana.

Sul punto è intervenuta più volte la Corte di Giustizia dell'UE censurando tale prassi in quanto ostacolo alla libertà di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Stesse considerazioni sono state espresse da parte del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale in quanto il diritto al nome e all'identità personale sono diritti assoluti e costituzionalmente tutelati.

Pertanto si deve procedere alla non applicazione della Convenzione di Monaco nella parte in cui contrasta con i principi comunitari stabilendo che in caso di cambiamento di nazionalità, viene applicata la legge dello Stato di nuova nazionalità.

La circolare del Ministero dell'Interno n 14424 del 2013 stabilisce che il decreto di conferimento della cittadinanza italiana identifica l'interessato con le generalità che gli sono state attribuite nel Paese di cui è originario, desunte dall'atto di nascita. Riferendosi inoltre a diritti fondamentali, l'interpretazione della Corte di Giustizia UE si estende non solo ai cittadini dei Paesi membri, ma anche dei Paesi terzi; pertanto tutti i Paesi membri devono disapplicare norme di diritto internazionale che sono in contrasto con le norme di diritto comunitario in base all'art. 351 TFUE.

Nel decreto di conferimento della cittadinanza si dovrà tener conto delle modalità di trascrizione dei caratteri non compresi nell'alfabeto latino conformemente alle disposizioni del decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 2009, consentendo al richiedente, nel presentare l'istanza, di indicare gli elementi del proprio nome così come specificati nell'atto di nascita.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel procedimento di acquisto della cittadinanza, dovrà:

- ricevere il giuramento con le generalità risultanti dal documento di identità
- trascrivere il decreto con le generalità in esso indicate
- trascrivere l'atto di nascita riportando le generalità risultanti e, in caso di contrasto, applicare tali generalità cambiandole rispetto a quelle anagrafiche

Dopo aver ricevuto il giuramento dello straniero così come generalizzato in anagrafe e trascritto il suo decreto, si procederà alla trascrizione dell'atto di nascita dando al cittadino ora italiano la possibilità di presentare **istanza per il mantenimento delle generalità che oggi lo identificano**. In base a tale istanza a margine dell'atto di nascita si apporrà **annotazione** in cui si riconosce al neo cittadino il diritto al mantenimento delle generalità previste nel suo Stato d'origine.